

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII
n. 48

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RADICE, STRADELLA, PISANU, BAIAMONTE, BERTUCCI, DONATO BRUNO, CONTE, DI COMITE, FRATTINI, GIULIANO, LEONE, MANCUSO, MARTINO, MARZANO, MASIERO, PAROLI, PRESTIGIACOMO, RIVOLTA, RUSSO, SAPONARA, SCAJOLA, SCARPA BONAZZA BUORA, STAGNO d'ALCONTRES, VALDUCCI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul fenomeno dell'abusivismo edilizio

Presentata il 18 dicembre 1998

ONOREVOLI COLLEGHI! — A decorrere dagli anni cinquanta si è sviluppato in misura massiccia il fenomeno dell'abusivismo edilizio, cioè la costruzione di un numero ingentissimo di edifici in contrasto con gli strumenti urbanistici e privi di qualsiasi autorizzazione da parte delle autorità comunali. Tale fenomeno ha deturpato le periferie di città grandi e piccole e le coste delle regioni meridionali ed insulari. In tale modo si è preclusa la possibilità di un ordinato sviluppo urbanistico di importanti città e si è disperso un patrimonio paesaggistico inestimabile con danni gravi

all'ambiente e alle potenzialità di sviluppo del turismo qualificato in molte aree del nostro Mezzogiorno.

Le responsabilità sono varie e ramificate; innanzitutto c'è l'inerzia di molte amministrazioni comunali che hanno ritardato od omesso di dotarsi di adeguati strumenti urbanistici, fornendo così un alibi a coloro che volevano realizzare insediamenti al di fuori di ogni vincolo ed ordine razionale. Le stesse amministrazioni comunali hanno poi immense responsabilità nel campo della mancata prevenzione e repressione del fenomeno del-

l'abusivismo che, in vaste aree del Paese, ha assunto dimensioni ed aspetti del tutto inaccettabili. Ma responsabilità altrettanto gravi le ha avute anche il legislatore che, a decorrere dalla seconda metà degli anni sessanta, ha considerato l'edilizia privata come un fatto meramente speculativo e di conseguenza ha dettato norme eccessivamente restrittive in materia di edificabilità dei suoli, in tale modo non indirizzando in maniera equilibrata e razionale la normale attività edilizia che rispondeva ad esigenze abitative insopprimibili. Quindi regole troppo restrittive, dettate anche per ragioni ideologiche di tipo marxista, sono state, come si poteva facilmente prevedere, travolte, dando luogo ad edificazioni selvagge pessime sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello estetico.

Sono gli urbanisti di scuola paleomarxista, che volevano privilegiare la proprietà pubblica della casa, ad avere un'enorme responsabilità nel degrado estetico delle periferie di tante città, fra le quali Roma, e nel saccheggio di tratti di costa, anche di notevole pregio paesaggistico, soprattutto nel Sud.

Il danno fatto al Paese da questi legislatori demagogici e da amministratori lo-

cali incapaci o, peggio, conniventi è incalcolabile; per tale motivo è oltremodo opportuno che il Parlamento, mediante lo strumento dell'inchiesta parlamentare, accerti innanzitutto le dimensioni del fenomeno nonché le responsabilità sia sotto il profilo politico sia sotto quello amministrativo e, soprattutto, individui i modi per prevenire l'ulteriore espansione del fenomeno e per dare un minimo di sistemazione razionale sotto il profilo urbanistico ed estetico agli scempi che l'abusivismo ha perpetrato nel « bel Paese ».

Se vogliamo essere un Paese moderno, avanzato e realmente integrato nell'Unione europea, dobbiamo accertare ed eliminare tutte quelle forme di predazione del territorio che hanno causato danni forse irreparabili al paesaggio ed al patrimonio di tutti i cittadini.

È compito di una classe politica consapevole fare il punto della situazione, una volta per tutte, su tale deprecabile fenomeno e proporre soluzioni adeguate che eliminino le zone d'ombra e la farraginosità di un sistema che ancora oggi rischia di favorire l'insorgere dell'abusivismo edilizio.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'abusivismo edilizio.

2. La Commissione è composta da venticinque deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispettare il criterio della proporzionalità fra i gruppi parlamentari.

3. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria ai sensi del secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione.

4. La Commissione deve presentare la propria relazione conclusiva entro diciotto mesi dalla sua istituzione.

ART. 2.

1. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) accertare la quantità e la cubatura degli edifici di qualsiasi natura realizzati senza licenza o concessione ad edificare ed in violazione totale o parziale delle prescrizioni degli strumenti urbanistici;

b) accertare il numero e la cubatura degli edifici realizzati in violazione di vincoli archeologici o paesaggistici;

c) accertare le modalità della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché degli allacciamenti ai servizi pubblici realizzati dagli enti locali e dalle aziende erogatrici di servizi pubblici per gli edifici abusivi che non hanno beneficiato di condoni edilizi;

d) accertare le responsabilità delle amministrazioni comunali, regionali e statali nella mancata prevenzione e repres-

sione del fenomeno dell'abusivismo edilizio e nella mancata applicazione delle leggi e dei regolamenti urbanistici;

e) formulare proposte al fine di prevenire il riprodursi su vasta scala dell'abusivismo edilizio e di risanare, sotto il profilo urbanistico, le aree in cui si è sviluppato il fenomeno della edificazione in contrasto con le norme urbanistiche.

ART. 3.

1. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 2, la Commissione:

a) elabora gli elementi conoscitivi che consentano una ricostruzione quantitativa per ambiti territoriali regionali del fenomeno dell'abusivismo;

b) promuove una indagine a campione nelle aree che presentino la maggiore concentrazione del fenomeno, per definire i caratteri tipologici e qualitativi della produzione abusiva.

2. Allo scopo di accertare le responsabilità amministrative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, la Commissione compie inoltre una ricognizione delle ordinanze di sospensione dei lavori alle quali non sia seguita l'emissione della relativa ordinanza di demolizione.

ART. 4.

1. La Commissione può richiedere copia di atti e documenti presso qualunque amministrazione pubblica, nonché documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria, ai fini della:

a) ricostruzione della produzione edilizia legale dal 1981 al 1998, a livello regionale, secondo le concessioni edilizie rilevate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) ricostruzione della produzione edilizia dal 1981 al 1998, a livello regionale, secondo le diverse utenze;

c) analisi delle richieste di sanatoria edilizia, per tipologie di abuso, secondo le leggi di sanatoria del 1985 e del 1994;

d) analisi dell'attività di polizia giudiziaria e dei dati statistici forniti dalle Forze dell'ordine.

2. I membri della Commissione, i funzionari addetti all'ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda l'attività della Commissione e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

ART. 5.

1. Il Presidente della Camera dei deputati destina uffici e funzionari per i servizi di segreteria della Commissione.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.